



L'informazione al consumatore: focus sull'etichetta

Giorgio Rimoldi

Milano, 9 Novembre 2016



CHI SIAMO

Fondata nel 1945, **AIIPA** comprende piccole e medie realtà produttive così come grandi industrie nazionali e multinazionali, operanti in diversi settori merceologici.

AIIPA fa parte del sistema Confindustria e Federalimentare mentre, a livello europeo e internazionale, partecipa ai lavori di 21 Associazioni di settore.

In ambito Federalimentare, AIIPA si presenta come il polo associativo più rappresentativo per numero di settori e per merceologie.

All'interno di AIIPA è attivo il Gruppo merceologico **«Miele ed altri prodotti dell'alveare»**, che rappresenta le Aziende che confezionano il miele in Italia.

Le Aziende aderenti al Gruppo **«Miele ed altri prodotti dell'alveare»** coprono circa l'80% del prodotto destinato al consumatore ed il 100% del miele utilizzato come ingrediente di altri prodotti alimentari.

www.dolcecomemiele.it



Miele: l'informazione al consumatore

La legislazione

- **Norme europee**

- ✓ Regolamento (UE) n.1169 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
- ✓ Direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (lotto);
- ✓ Direttiva 2001/110/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 concernente il miele, come modificata dalla direttiva 2014/63/UE;

- **Norme italiane**

1. Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n.179 – attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele e successive modifiche:
 - ✓ Legge 11 marzo 2016, n. 81: obbligo di indicazione del Paese di raccolta del miele sul prodotto confezionato in Italia;
 - ✓ Decreto Legislativo 7 gennaio 2016, n.3: corretta classificazione del polline;
 - ✓ Legge 7 luglio 2016 (Legge europea 2015/2016): precisazione che obbligo di indicazione del Paese di raccolta non si applica alle miscele prodotte e confezionate in altri Stati membri.
2. Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.109: concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, in massima parte superato da Regolamento (UE)1169/2011



Miele: l'informazione al consumatore

L'etichettatura

Regolamento (UE) 1169/2011:

- ✓ "informazioni sugli alimenti": le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un'etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale;
- ✓ "etichettatura": qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento;
- ✓ Le informazioni sugli alimenti (inclusa la pubblicità e la presentazione degli alimenti) non devono indurre in errore per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento, attribuendo effetti o proprietà che non possiede, suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari in realtà comuni anche ad altri alimenti. Devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.



Miele: l'informazione al consumatore

Le indicazioni obbligatorie

Il miele convenzionale deve rispettare le indicazioni di etichettatura valevoli per ogni prodotto alimentare pre-confezionato più quelle specifiche della legislazione verticale. Per il miele risultano obbligatorie le seguenti indicazioni:

- 1. Denominazione legale;**
2. Nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore alimentare;
- 3. La dichiarazione d'origine (Paese/i dove il miele è stato raccolto);**
- 4. Termine minimo di conservazione (TMC);**
5. Peso netto
6. Lotto
7. Istruzioni per l'uso, se l'omissione ne rendesse difficile l'uso

NO elenco degli ingredienti, no allergeni

AL MIELE E' VIETATO AGGIUNGERE QUALSIASI INGREDIENTE ALIMENTARE ED EFFETTUARE QUALSIASI AGGIUNTA SE NON DI MIELE



Miele: l'informazione al consumatore

La denominazione legale

Miele:

sostanza dolce naturale che le api (*Apis mellifera*) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.



Miele: l'informazione al consumatore

La denominazione legale

A seconda dell'origine:

- ✓ "*miele di fiori*" o "*miele di nettare*", quando il miele è ottenuto da nettare di piante;
- ✓ "*miele di melata*", quando ottenuto dalle sostanze secrete da insetti succhiatori o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante.

Altre denominazioni riservate che ricadono nella denominazione miele:

- ✓ "miele scolato", "miele centrifugato", "miele torchiato",
- ✓ **"miele in favo", "miele con pezzi di favo", "sezioni di favo nel miele", "miele filtrato", "miele per uso industriale" sono parimenti riservate ma non possono essere indicate semplicemente come "miele"**



Miele: l'informazione al consumatore

L'origine botanica/l'origine territoriale

L'utilizzo della denominazione "miele" può essere integrata da indicazioni riguardanti:

- ✓ **l'origine botanica (floreale o vegetale), a patto che il prodotto sia interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche.** Ammessa anche la doppia/multipla indicazione floreale/o vegetale (es. miele di castagno e figlio) a condizione che i fiori abbiano lo stesso periodo di produzione di nettare e/o melata e siano della stessa origine geografica;
- ✓ **l'origine regionale, territoriale o topografica**, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata (es. miele della Lombardia);
- ✓ criteri specifici di qualità. In Italia **«previsti dalla normativa comunitaria» (es. prodotto di montagna)**



Miele: l'informazione al consumatore

Il miele millefiori

- ✓ L'indicazione "millefiori", anch'essa facoltativa, individua un miele per il quale non è definibile un'esclusiva (monoflora) o precisa (fiori/ nettare o melata) origine botanica;
- ✓ Non può definirsi "millefiori" un prodotto derivante dalla miscelazione di diversi mieli di origine monofloreale;
- ✓ Il termine "millefiori" può essere utilizzato in associazione alla denominazione legale di vendita "miele". Quindi "miele millefiori".

Circolare MIPAAF 11916 del 31 maggio 2012



Miele: l'informazione al consumatore

Il miele di bosco

- ✓ L'indicazione "miele di bosco" è ammessa in alternativa all'indicazione "miele di melata" di origine boschiva – non quando la melata proviene da piante erbacee;
- ✓ Non è obbligatorio indicare il bosco da cui il miele proviene salvo non si faccia riferimento ad un'origine geografica ben precisa;
- ✓ Se l'origine è essenzialmente floreale la denominazione dev'essere "miele di fiori di bosco";

Circolare MIPAAF n.3 del 12 luglio 2007



Miele: l'informazione al consumatore

Il miele di montagna

Il Regolamento UE 665/2014 ha disciplinato l'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna".

Per i prodotti dell'apicoltura, richiede che le api abbiano raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna.



Miele: l'informazione al consumatore

Esempi di denominazione

Esempi corretti

- miele
- miele millefiori
- miele di nettare
- miele di melata
- miele di fiori
- miele di fiori di montagna
- miele di castagno
- miele di castagno della Toscana
- Miele di castagno del Monte Baldo
- miele di bosco

Esempi errati

- miele puro di api
- miele naturale
- miele purissimo
- miele vergine integrale
- miele balsamico di eucalipto
- miele afrodisiaco della Val Brembana



Miele: l'informazione al consumatore

Il Paese d'origine (di raccolta)

- ✓ La legislazione italiana obbliga gli operatori ad indicare sempre in etichetta il Paese / i Paesi in cui il miele è stato raccolto (Legge 81/2006);
- ✓ Per le miscele di mieli originari di più Stati membri o Paesi terzi la legislazione europea concede invece agli operatori UE la facoltà di usare indicazioni più generiche:

«miscela di mieli originari dell'UE»; «miscela di mieli non originari della UE»; «miscela di mieli originari e non originari dell'UE»

Vantaggi per il consumatore italiano, ma concorrenza sleale subita dai confezionatori italiani



Miele: l'informazione al consumatore

Termine minimo di conservazione

Al miele non si applica la data di scadenza, ma il TMC: data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.

Quindi "*da consumarsi preferibilmente entro fine...*", o "*da consumarsi preferibilmente entro il...*". Il TMC viene stabilito dal confezionatore. Normalmente 18 mesi / 24 mesi .



Miele: l'informazione al consumatore

Le indicazioni volontarie

L'operatore alimentare può fornire indicazioni su base volontaria.

Queste:

- ✓ non devono indurre in errore il consumatore;
- ✓ non sono ambigue, né confuse per il consumatore;
- ✓ sono, se del caso, basate su dati scientifici pertinenti.

Aspetti qualitativi (es. liquido, cremoso), **modalità di conservazione** (es. conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce), **metodo di produzione, anno / stagione di produzione** (es. raccolto primaverile), **adempimenti ambientali** (non disperdere il vetro nell'ambiente), **consigli per l'uso, linguaggi/ segni per non vedenti...**



Miele: l'informazione al consumatore

L'etichettatura nutrizionale

- ✓ Per il miele rimane facoltativa anche dopo il 13 dicembre 2016
- ✓ L'esenzione dall'obbligo è disposta dal Regolamento (UE) 1169/2011 per i "*prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente*"
- ✓ Il miele rientra in questa categoria perché costituito solo da componenti naturali (mono ingrediente).



Miele: l'informazione al consumatore

Il Biologico

Norme specifiche per i prodotti biologici in aggiunta a quelle dei prodotti convenzionali:

- Regolamento (CE) 834/2007 e successive modifiche;

Il miele biologico deve riportare obbligatoriamente in etichetta:

- ✓ le indicazioni sul metodo di produzione biologico (es. biologico, bio, eco);
- ✓ i dati relativi al controllo (codice organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF: IT BIO 000, eventualmente il suo nome);
- ✓ Il logo europeo;
- ✓ Il numero di codice attribuito all'operatore controllato;
- ✓ L'indicazione del luogo dove sono state ottenute le materie prime (es. Agricoltura ITALIA, Agricoltura UE, Agricoltura non UE, Agricoltura UE/non UE).



Miele: l'informazione al consumatore

Le DOP

L'Italia ha registrato 3 Denominazioni d'origine protetta (DOP) nel settore miele:

1. "*Miele varesino*" (Provincia di Varese – acacia);
2. "*Miele delle Dolomiti bellunesi*" (Provincia di Belluno – acacia / castagno / tiglio / rododendro / tarassaco)
3. "*Miele della Lunigiana*" (parte territorio della Provincia di Massa Carrara - acacia / castagno)

Disciplinari disponibili sul sito della Commissione UE

<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?&recordStart=0>



Miele: l'informazione al consumatore

Le norme UNI

Sono state elaborate norme volontarie per definire le caratteristiche chimico – fisiche, microscopiche e sensoriali di alcune varietà di miele uniflorali prodotte in Italia:

- ✓ UNI 11376 – Miele di castagno;
- ✓ UNI 11382 – Miele di acacia;
- ✓ UNI 11383 – Miele di eucalipto;
- ✓ UNI 11384 – Miele di agrumi.



Grazie per l'attenzione





Associazione Italiana
Industrie Prodotti Alimentari

